



SENTENZA N. 506/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **67258** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 4.09.2015 dal Sig. (omissis) elettivamente domiciliato in Napoli, Viale Gramsci, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Michele Bisceglia (C.F.: BSCMHL76L05F839V), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, e che indica per le comunicazioni l'indirizzo pec: michelebisceglia@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Roma, Via Ciriaco De Mita, n. 21; **INPS**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede provinciale di Napoli, alla Via G. Ferraris, n. 4; rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 67258	
	Via Medina, n. 61;	
	Ministero della difesa , in persona del Ministro <i>pro tempore</i>	
	elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura distrettuale di Stato di	
	Napoli, Via Diaz, n. 11;	
	INAIL , sede di Napoli, Via Nuova Poggioreale angolo Via S. Lazzaro;	
	INAIL , in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i> , elettivamente	
	domiciliato per la carica in Roma, P.zza Giulio Pastore, n. 6;	
	<i>per</i>	
	l’accertamento dei benefici previdenziali da esposizione all'amianto.	
	visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Chiamata la causa alla pubblica udienza del 25.09.2024, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario dott.ssa Piera Pagnano	
	FATTO	
	1.1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 4.09.2015, il Sig. (omissis)	
	esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa,	
	dal 16.06.1982 fino al 30.12.1999 presso l'Arsenale Esercito di Napoli,	
	sito in Via Campagna, con la qualifica di "ARMAIOLO	
	SPERIMENTATORE E COLLAUDATORE AL TIRO" e,	
	successivamente, dal 31.12.1999 in poi, presso l’Accademia	
	Aeronautica di Pozzuoli.	
	Per tutto il periodo lavorativo, il ricorrente avrebbe sempre svolto	
	attività di manipolazione di fibre di amianto e sarebbe entrato in	
	contatto con le polveri di amianto presenti nei locali e nei materiali	
	lavorati senza la fornitura di mascherina.	
	2	

In data 8.06.2005, il Sig. (omissis) presentava istanza per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 e conseguenti norme di attuazione.

Il 27.11.2008 il Ministero della difesa redigeva il *curriculum* lavorativo ove si affermava che il ricorrente era "*stato adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell'art. 47*" del decreto-legge n. 269/2003, dal 16.06.1982 al 30.12.1999 con la qualifica di armaiolo sperimentatore e collaudatore al tiro.

Il *curriculum* era depositato infruttuosamente presso l'INAIL il 9.12.2008.

1.2. Dopo aver espletato senza esito il tentativo di conciliazione a mezzo raccomandata, il ricorrente adiva quindi questa Corte chiedendo di: accertare e dichiarare nei confronti dell'INPS il diritto al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come specificato dall'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 e successive norme di attuazione, per essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e di condannare per l'effetto l'INPS al calcolo e/o adeguamento fin d'ora del trattamento pensionistico allo stesso spettante.

Argomentava in diritto sui requisiti previsti dalle norme per ottenere i benefici invocati ed evidenziava che altri suoi colleghi avrebbero già ottenuto il relativo riconoscimento, richiamando la sentenza n. 1131/2013 di questa Sezione. Chiedeva di disporsi CTU tecnico-ambientale.

2. Il 17.11.2015 si costituiva in giudizio l'INAIL, che eccepiva il proprio

difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto non tenuto ad erogare le prestazioni di legge, di pertinenza invece dell'INPS.

Chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio.

3. Il 12.03.2020 si costituiva in giudizio l'INPS, che richiamava orientamenti giurisprudenziali sulla necessità del superamento del valore soglia e sull'onere probatorio a carico del ricorrente.

Eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale del diritto preteso dal ricorrente, la decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

4. Con note per l'udienza del 23.02.2021, parte ricorrente contestava l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS e la prescrizione relativa ai singoli ratei, affermando come solo il 27.11.2008 avrebbe preso conoscenza del proprio diritto pensionistico.

5. All'esito dell'udienza del 23.02.2021, con ordinanza a verbale del G.M. in diversa composizione, era interpellato il CONTARP in ordine all'esposizione all'amianto oltre i valori soglia.

6. In data 21.06.2021 perveniva la relazione dell'organo specialistico, che formulava le seguenti conclusioni: *“è verosimile che tutto il personale civile e militare dell'Esercito dedicato a mansioni di addestramento, comando e direzione o comunque semplice utilizzo di mezzi, macchinari, armi ed apparati non sia stato soggetto ad una esposizione qualificata ad amianto; per tutti i lavoratori civili e militari che svolgevano attività lavorative che implicavano attività manutentive dei mezzi ed armamenti, velivoli e impianti, nelle attività edili nonché nell'uso dei dispositivi di protezione individuale, non vi sono in atti evidenze documentali né elementi che possano far ipotizzare*

un'esposizione qualificata ad amianto.

Allo stato attuale, non risultano essere presenti elementi tali da poter affermare che il personale civile e militare dell'Esercito Italiano sia stato esposto in maniera qualificata (almeno 100 ff/l come valore medio su otto ore al giorno nei 240 giorni lavorativi annuali) ai fini dell'ottenimento dei benefici previdenziali.

Sebbene si ritenga che le conclusioni siano quelle che maggiormente rivestono carattere di verosimiglianza, probabilità e ragionevolezza sulla base dei dati a oggi acquisiti, non si esclude la possibilità di variazioni o integrazioni qualora emergessero nuovi e consistenti elementi probanti, creando così i presupposti per una revisione del presente documento”.

7. Con note d’udienza del 3.03.2022, parte ricorrente contestava l’eccepite superamento del termine decadenziale di cui all’art. 47, comma 5, del decreto-legge n. 269/2003, nonché di quello prescrizione. Insisteva per la richiesta di CTU.

8. All’esito dell’udienza del 30.03.2022, con ordinanza n. 68/2022, il G.M., in diversa composizione, riteneva necessario, sulla base degli esiti dubitativi e non dirimenti del parere CONTARP, disporre una nuova consulenza medico legale al fine di accertare i requisiti previsti dalle norme per la concessione dei benefici in parola.

Ordinava quindi all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute – sede di Roma, di rendere motivato parere sul seguente quesito:

“se il sig. (OMISSIS) ha svolto attività lavorativa comportante esposizione ad una concentrazione di polveri d'amianto annuale superiore a 100 ff/l, come valore medio su 8 ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera

prevista dai contratti collettivi, per i periodi indicati dal curriculum lavorativo predisposto dal Ministero della difesa ed allegato al ricorso, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326”.

9. Con nota del 20.09.2023, l’UML Salute comunicava che, per le contingenti difficoltà inerenti alle plurime attribuzioni dell’Ufficio, aggravate dalle problematiche del COVID-19, nonché alla necessità di reperire uno specialista esterno con specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del ricorso, il parere poteva essere redatto presumibilmente entro il primo semestre 2024.

10. All’esito dell’udienza del 27.11.2023, il G.M. emetteva ordinanza a verbale ex art. 40, comma 1, c.g.c., in cui, dando atto che l’UML Salute aveva comunicato difficoltà organizzative e l’aumento delle richieste di consulenze medico legali, nonché aveva rappresentato di poter redigere il parere richiesto entro il primo semestre 2024, disponeva, sentite le parti, la trasmissione della suddetta relazione tecnica definitiva alle parti costituite entro il 30.06.2024, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 25.09.2024.

11. Il 10.09.2024 l’UML del Ministero della Salute depositava la bozza del prescritto parere medico-legale, ove si concludeva nel senso che *“sulla base dell’approfondito esame della documentazione presente agli atti e delle osservazioni inviate dal CTP, ritiene che il Sig. (omissis) , negli anni di servizio presso l’Arsenale dell’Esercito Italiano di Napoli (1982-1999), NON abbia svolto un’attività lavorativa comportante un’esposizione qualificata ultradecennale al rischio amianto ai sensi dell’art. 47 del D.L. 3 settembre*

2003 n. 269 e s.m.i.”.

12. All’udienza del 25.09.2024, erano presenti l’Avv. Bisceglia per parte
ricorrente, l’Avv. Petrillo per l’INAIL e l’Avv. Tellone per l’INPS.

L’Avv. Bisceglia, riportandosi agli atti di causa, contestava la perizia
medico legale depositata dal Ministero della Salute, chiedeva rinnovo
di CTU o l’acquisizione di relazione formulata dall’Osservatorio
epidemiologico presso la Regione Campania.

L’Avv. Petrillo eccepiva il difetto di legittimazione passiva, chiedendo
l’estromissione dal giudizio.

L’Avv. Tellone, riportandosi alla memoria di costituzione, riteneva che
le valutazioni espresse dalla perizia medico legale fossero corrette e,
pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto del
ricorrente al riconoscimento dei benefici pensionistici ex art. 47 del
decreto-legge n. 269/2003, la cui fruizione può essere concessa «*ai*
lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti
all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro
come valore medio su otto ore al giorno».

1.1. In primo luogo, deve essere esaminata la richiesta di estromissione
formulata dall’INAIL. La richiesta non può essere accolta in quanto
l’INAIL, sebbene estraneo al rapporto pensionistico, ai sensi del
decreto ministeriale n. 16179 del 27.10.2004 è tenuto al rilascio delle
certificazioni sulla sussistenza e durata dell’esposizione all’amianto ed

è pertanto contraddittore.

1.2. Venendo alla richiesta di parte ricorrente di disporre un'ulteriore CTU, ovvero di chiedere una Relazione da parte dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Campania, si ritiene che il compendio probatorio già offerto dalla consulenza dell'UML e la produzione documentale agli atti siano del tutto completi ed estremamente dettagliati ai fini della ricostruzione della fattispecie e del tutto esaurienti ai fini del decidere, di talché non vi è ragione di aderire alla predetta richiesta.

2. Al riguardo, l'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 prevede che *«Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25».*

Secondo la Suprema Corte (Cass. 15 febbraio 2010, n. 3453; Cass. 23 gennaio 2003, n. 997), deve ritenersi che i destinatari del beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 siano tutti i lavoratori subordinati i quali – indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro – abbiano subito una esposizione “qualificata” ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati dalla legge. Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di una esposizione “qualificata” richiede

che il Giudice verifichi se il lavoratore abbia dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva l'attività lavorativa vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio e l'esposizione al rischio per oltre dieci anni (in tal senso, anche Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 275/2023).

Come rilevato dalla giurisprudenza della Sezione (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 275/2023), lo scopo della suddetta normativa si rinviene nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni) un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene (Corte cost., sent. n. 5/2000), secondo una linea di intervento che riguarda, in generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza dei presupposti fissati dalla legge (Corte cost., sent. n. 127/2002).

3. La giurisprudenza del giudice d'appello ha peraltro recentemente chiarito ulteriormente l'ambito di operatività del meccanismo della rivalutazione contributiva.

In particolare, ha affermato che, ai fini dell'ottenimento del coefficiente di rivalutazione contributiva previsto dalla norma di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992: *"a) sussiste l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto; b) non è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione; c) il procedimento amministrativo e l'azione in giudizio diretti al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto hanno carattere*

sostanzialmente costitutivo; d) l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti", la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione; e) stante la veduta differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione (nonché ai singoli ratei), la prescrizione (decennale) del diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione; f) l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non può che essere la domanda rivolta all'Inps, a tal fine non essendo sufficiente la domanda di accertamento di esposizione ad amianto rivolta all'Inail, il cui esito positivo costituisce solo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici e che non può ritenersi sostitutiva della espressa richiesta degli stessi all'Istituto previdenziale, unico competente alla erogazione, trattandosi di soggetti giuridici diversi, con competenze differenti e di domande aventi contenuti non sovrapponibili (accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dei benefici, l'una, e richiesta dei benefici, l'altra)" (Corte conti, sez. I App., sent. n. 203/2024; id. sent. n. 45/2020).

Pertanto, si è anche di recente affermato che la "consapevolezza della esposizione all'amianto quale presupposto per il riconoscimento del diritto va ancorato ... alla data dell'istanza all'INAIL, secondo la giurisprudenza formatasi in seno alle sezioni di appello di questa Corte dei conti (Sez. III app. nn.146, 177, 178, 261, 263 del 2019, n. 151/2022; Sez. I app. n. 39/2020, n.14/2021; Sez. II app.n.22/2023 cit.).

Infatti, è solo con la domanda all'INAIL che può ritenersi provato, ex art. 2729

c.c., che il lavoratore fosse consapevole di essere stato esposto durante l'attività lavorativa all'amianto e, quindi, in possesso del presupposto per aver diritto ai benefici di legge, attivandosi per il relativo riconoscimento.

A ciò aggiungasi che il relativo procedimento d'accertamento, avente natura costitutiva, non costituisce un impedimento legale al decorrere della prescrizione ex art. 2935 c.c., in quanto la domanda di riconoscimento del beneficio contributivo può essere presentata all'INPS indipendentemente dalla sua definizione" (Corte conti, sez. II App., sent. n. 136/2024).

4. Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, va quindi esaminata la posizione specifica del ricorrente.

Al riguardo, come già affermato in altra decisione della sezione (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 275/2023) in fattispecie analoga, si "ritiene di poter definire il giudizio attraverso l'applicazione del criterio di matrice giurisprudenziale della "ragione più liquida", nel senso che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite sent. 8.5.2014 n. 9936, 12.12.2014 n.ri 26242 e n. 26243; Corte Conti sez. II appello 29.12.2016 n. 1084/2015 e 16.12.2016 n. 1345; Corte Conti sez. III sent. 19.2.2016 n. 56 e 57), nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca a una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito. Sicché, tra più ragioni di rigetto della domanda il Giudice dovrebbe orientarsi su quella che assicura il risultato più stabile, garantendo così l'economia del giudizio in linea con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo".

5. Tenuto conto di quanto sopra, il ricorso è infondato.

Va infatti rilevato, come dianzi cennato, che l'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 citato prevede che i benefici previdenziali spettano ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

5.1. La controversia in esame involge quindi, nel merito, primariamente una questione di natura medico-legale e in base a questo presupposto, anche su richiesta di parte ricorrente, è stato richiesto specifico parere medico-legale all'UML del Ministero della Salute.

Al riguardo, il richiesto parere medico-legale dell'UML Salute depositato il 10.09.2024 in bozza, su cui la difesa del ricorrente ha svolto le proprie controdeduzioni in udienza, non avendo chiesto un termine per esaminarla, ha concluso nel senso che *“sulla base dell'approfondito esame della documentazione presente agli atti e delle osservazioni inviate dal CTP, ritiene che il Sig. (omissis), negli anni di servizio presso l'Arsenale dell'Esercito Italiano di Napoli (1982-1999), NON abbia svolto un'attività lavorativa comportante un'esposizione qualificata ultradecennale al rischio amianto ai sensi dell'art. 47 del D.L. 3 settembre 2003 n. 269 e s.m.i.”*.

Il parere è stato elaborato previa convocazione delle parti in modalità “da remoto”, con la presenza del consulente di parte attrice.

In risposta al quesito formulato con l'ordinanza n. 68/2022, il parere ha valutato la sussistenza delle due condizioni a cui è vincolata la

concessione del beneficio oggetto di ricorso, ossia se l'attività lavorativa espletata dal Sig. (omissis), complessivamente dal 16.06.1982 al 31.12.1999 (periodo di servizio presso l'Arsenale Esercito di Napoli), rientri tra quelle previste dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 1679/2004 di attuazione dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, e se, nel medesimo arco temporale, vi sia stata esposizione qualificata.

5.2. Al riguardo, quanto al primo profilo, il parere rileva come il profilo professionale del Sig. (omissis) rientri nel profilo professionale di “154 - Armaiolo sperimentatore collaudatore al tiro”.

Parte ricorrente ha sostenuto di aver sempre svolto attività di manutenzione di armamenti bellici, prioritariamente di obici n. 105/14 e n. 155/23, con frequenza di n. 2 unità/mese, venendo in contatto con le polveri di amianto che si sprigionavano dalla lavorazione degli apparati frenanti, oltre che dalla diretta manipolazione delle coperte termiche usurate che rivestivano i mezzi corazzati.

Il parere medico-legale riconosce, tenuto conto dello specifico profilo professionale, “che il Sig. (omissis) abbia svolto compiti di riparazione/revisione di armi ed artiglierie, mansioni che innegabilmente richiedevano una particolare esperienza e l'utilizzo di apparecchiature anche complesse, e dunque che lo stesso fosse adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dall'art. 2 co. 2 del D.M. 27 ottobre 2004”.

In considerazione di quanto sopra espresso, con riferimento al primo profilo, si ritiene che il Sig. (omissis) sia stato adibito alle mansioni previste dall'art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004.

5.3. Quanto al secondo profilo, e cioè alla necessaria rilevanza dell'esposizione qualificata all'amianto, è stato richiamato il parere CONTARP 241-26314 PAR, rilasciato il 21.01.2015, ove l'INAIL, sulla base dell'esame della documentazione fornita dal Ministero della difesa e dalle competenti Aziende Sanitarie nonché, in alcuni casi, su sopralluoghi direttamente effettuati, aveva escluso un'esposizione qualificata per alcune figure professionali specializzate (armaioli, tempratori, saldatori o addetti alle squadre antincendio) come anche per gli addetti alle riparazioni dei mezzi (blindo-corazzati, lince, M113).

In particolare, *“nel corso di rilevazioni effettuate presso il Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola nel 1998 e nel 1999, nonché successivamente nel 2007 e nel 2012, le rilevazioni ambientali avevano riscontrato valori di esposizione personale alle fibre di amianto al disotto del limite soglia di 0,1 ff/cm³ durante le attività di manutenzione dei veicoli Leopard (0,04 ff/cm³), dell'asportazione delle guarnizioni dello scambiatore di calore M113 (0,08 ff/cm³) e nell'asportazione dei materiali d'attrito (frizioni - 0,02 ff/cm³). I dati dei campionamenti ambientali effettuati durante le suddette lavorazioni avevano certificato nelle officine quantità di fibre di amianto con valori inferiori a 0,001 ff/cm³”.*

Il parere dell'UML Salute richiama anche la parte del parere CONTARP 241-26314 PAR ove si evidenziava che *“nell'Esercito Italiano l'amianto era genericamente contenuto nella componente edile ..., nel materiale in uso al personale per l'isolamento termico, per la protezione dalle fonti di calore ... o dalle fiamme ..., in alcuni mezzi di trasporto quale*

componente dei freni e frizioni ... e nelle guarnizioni, utilizzate anche oltre il divieto di impiego, per esempio sugli elicotteri”.

In merito alla dispersione delle fibre di amianto per deterioramento dei manufatti che lo contengono, veniva richiamato il parere CONTARP n. 241-14949 che, sebbene si riferisse alla valutazione della esposizione nella Marina Militare, riportava che “...2. Valutazione dell’esposizione nell’ambito degli arsenali. Per quanto riguarda la mera presenza di amianto nelle strutture edili o negli ambienti di vita, salvo alcuni casi specifici, lo stato di questo materiale era in forma compatta e comunque, visto che si trattava di manufatti in cui le fibre erano legate in matrici cementizie o resinose, le dispersioni in atmosfera erano tali da non costituire fonte di inquinamento significativo, a meno di disturbi o aggressioni meccaniche. La copiosa letteratura riguardante l’argomento, nonché studi appositamente condotti nell’ambito dell’attività della CONTARP, indicano che la sola presenza di manufatti contenenti amianto a diversi stadi di degradazione non è condizione determinante l’esposizione qualificata ad amianto nella misura richiesta dalla norma per accedere ai benefici previdenziali di legge ...”.

Il parere dell’UML Salute condivide quest’ultima valutazione, di carattere generale e riguardante comunque gli ambienti degli arsenali o più genericamente le strutture militari adibite a tali funzioni, escludendo quindi l’esposizione qualificata ad amianto.

5.3.2. Il parere dà poi conto di alcune valutazioni più specifiche in merito all’esposizione qualificata del ricorrente alle polveri di amianto anche alla luce della consulenza tecnica di parte redatta in data 02.09.2024 dal CTP.

Dalle informazioni disponibili, il parere conclude nel senso che il ricorrente aveva avuto una *“Esposizione ponderata giornaliera = 37,5 fibre / litro”, trattandosi quindi di un valore “che è circa 1/3 di quello previsto per concedere l’esposizione qualificata che è pari a 100 fibre / litro”.*

Tale conclusione è motivata facendo riferimento al numero degli obici sottoposti a manutenzione (2 al mese) e al generico riferimento alle coperte termiche che vengono applicate alle armi.

Il parere stima quindi la dispersione conseguente alle operazioni relative, con particolare riferimento alla manutenzione delle ruote, alla manipolazione delle coperte termiche e all’inquinamento di fondo del locale di lavoro.

Il risultato che ne consegue, pari come detto a 37,5 fibre/litro, è stato accertato sovrastimando i valori: *“ i valori inseriti nella formula, sia per le concentrazioni che per le durate, sono ampiamente sovrastimati con lo scopo di addivenire ad un risultato che sia il più favorevole possibile al ricorrente. Ciononostante il valore risultante è molto inferiore alle 100 ff/litro”* (cfr. pag.9)

5.5. Il parere dell’UML Salute, poi, nel rispondere ai rilievi formulati dal consulente di parte in merito alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente per la revisione di 4° grado delle artiglierie evidenzia che *“l’esposizione alle fibre aerodisperse di amianto durante questo tipo di attività risulterebbe essere stata quantificata, sia come esposizione personale che ambientale, e verificata dall’INAIL mediante acquisizione documentale e accesso diretto al Polo Mantenimento Pesante Sud di Nola”.*

E indica che *“sulla base della relazione CONTARP del 2015 ... nonché del*

dato epidemiologico proveniente da fonti istituzionali, è possibile escludere, secondo un criterio di elevata probabilità scientifica ed alto grado di credibilità razionale, che il Sig. (omissis) abbia subito un'esposizione qualificata ultradecennale al rischio amianto ai sensi dell'art. 47 co. 1 del D.L. n. 269/2003".

Il parere si riferisce infine alla "Cartella Sanitaria e di Rischio" relativa al Sig. (omissis), che però non fornisce "alcuna informazione utile per la valutazione quantitativa dell'esposizione, e cioè frequenza e durata delle lavorazioni a rischio, al fine del calcolo dell'esposizione ponderata sulle otto ore lavorative, oggetto del presente accertamento peritale".

5.6. *Il parere dell'UML Salute conferma quindi – con dovizia di argomentazioni e in modo esauriente in seguito ad un esame analitico – quanto già affermato dal CONTARP con la sua relazione del 21.06.2021, secondo cui per "tutto il personale civile e militare dell'Esercito dedicato a mansioni di addestramento, comando e direzione o comunque semplice utilizzo di mezzi, macchinari, armi ed apparati ... non vi sono in atti evidenze documentali né elementi che possano far ipotizzare un'esposizione qualificata ad amianto.*

Allo stato attuale, non risultano essere presenti elementi tali da poter affermare che il personale civile e militare dell'Esercito Italiano sia stato esposto in maniera qualificata (almeno 100 ff/l come valore medio su otto ore al giorno nei 240 giorni lavorativi annuali) ai fini dell'ottenimento dei benefici previdenziali".

Il nuovo parere all'UML Salute si era reso necessario, anche alla luce del parere CONTARP, ma le conclusioni cui è giunto il diverso organo

consulenziale hanno confermato come il ricorrente non abbia svolto un'attività lavorativa comportante un'esposizione qualificata ultradecennale al rischio amianto ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, con il superamento dei valori soglia previsti dalla legge.

5.7. Nel caso di specie, quindi, il parere reso dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha preso in esame tutta l'ampia documentazione acclusa al fascicolo relativa anche all'attività svolta da parte ricorrente ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali di parte ricorrente e del suo CTP.

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione allegata al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate - condiviso da questo Giudice, è idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

Il parere è stato emesso dopo avere esaminato l'attività svolta dal ricorrente, come risultante dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa in allegazione alla domanda di concessione del beneficio pensionistico (cfr. pag."2).

Si ribadisce quindi che non sono emersi utili elementi a ritenere integrata la prova di una esposizione qualificata ultradecennale superiore ai valori soglia indicati dalla legge per riconoscere al

ricorrente i benefici pensionistici ex art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, la cui fruizione può essere concessa solo «ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno».

Di conseguenza, questo Giudice ritiene che quanto rilevato dall'organo di consulenza sia ragionevolmente condivisibile e che, pertanto, il Sig. (omissis) non sia stato esposto ad alcun rischio morbigeno in considerazione dell'attività lavorativa svolta e dell'ambiente in cui la stessa si realizzava.

Il ricorso del Sig. (omissis), tenuto conto del complesso degli accertamenti svolti, è quindi respinto.

6. In considerazione del rigetto nel merito, rimangono assorbite le ulteriori eccezioni formulate nel presente giudizio dal convenuto istituto previdenziale.

7. In ragione della rilevante complessità delle questioni trattate con il ricorso, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 25.09.2024.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 67258	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 10.10.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno	
	essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	10.10.2024	
	(f.to digitalmente)	
	20	

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 67258